



PROVINCIA di GROSSETO

Area Amministrativa e Finanziaria – Ufficio Appalti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta interamente telematica per l'affidamento di: “04704 - SS.PP. 159 SCANSANESE – 160 AMIATINA. Interventi straordinari di ripristino della carreggiata stradale in tratti saltuari finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

CUP: F97H22002820001. CIG: _____.

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara fornisce indicazioni all'Operatore economico concorrente in merito alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, bandita dalla Provincia di Grosseto.

In seguito a Determinazione dirigenziale a contrarre n. 616 del 23/04/2026, come modificata con determinazione n. 773 del 21/05/2026, la Provincia di Grosseto indice la presente procedura di gara per l'affidamento degli interventi straordinari di ripristino della carreggiata stradale i finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza su tratti saltuari delle SS.PP. 159 SCANSANESE – 160 AMIATINA.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e smi, svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e smi, procedendo all'esclusione automatica, di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e smi, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia per il cui calcolo sarà applicato il metodo “A” di cui all'allegato II.2 del citato D.Lgs.36/2023 e smi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale, come previsto dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e smi.

Luogo di esecuzione: tratti saltuari delle Strade Provinciali S.P. 159-SCANSANESE – S.P.-160 AMIATINA.

CUP: F97H22002820001

CUI (Codice Unico Intervento): L80000030538202400004

CPV: 45233141-9

Stazione appaltante: Provincia di Grosseto, Piazza Dante n. 35 – 58100 Grosseto – Tel. 0564/484111 – PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it, sito Internet: www.provincia.grosseto.it.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Geom Alessandro Tenerini, Area Viabilità e Protezione Civile, a.tenerini@provincia.grosseto.it

Responsabile della fase di affidamento: Dott.ssa Silvia Petri – Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

Persone di contatto: Guido Innocenti, e-mail: g.innocenti@provincia.grosseto.it., Linda Zuccarello, e-mail l.zuccarello@provincia.grosseto.it., Barbara Bellettini, e-mail: b.bellettini@provincia.grosseto.it., Alba Costantini, e-mail: a.costantini@provincia.grosseto.it.

Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.

ARTICOLO 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e

disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile sempre, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDA S o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all' art. 66 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all' articolo 66 del medesimo D. Lgs.; Per l'identificazione tramite credenziali gli operatori economici interessati dovranno utilizzare username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a) disciplinare di gara;
- b) documentazione progettuale costituita da:
 - Allegato 1 - Relazione generale
 - Allegato 2 – Inquadramento cartografico
 - Allegato 3 – Computo metrico
 - Allegato 4 - Capitolato speciale d'appalto
 - Allegato 5 - Elenco prezzi unitari
 - Allegato 6 - Computo metrico sicurezza
 - Allegato 7 - Quadro economico
 - Allegato 8 - Schema di contratto
 - Allegato 9 - Incidenza della manodopera
 - Allegato 10 - Incidenza della sicurezza
 - Allegato 11 - Cronoprogramma
 - Allegato 12 - Piano di manutenzione dell'opera.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma sono reperibili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione

appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Piattaforma al link <https://start.toscana.it>, nonché sul sito internet della Provincia di Grosseto nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Obblighi di pubblicazione dal 01/01/2024 – “Documenti di gara” al seguente link: <https://servizi.provincia.grosseto.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=2024docgara>

2.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiesta chiarimenti**”, nella pagina di dettaglio della presente gara, **all'interno della Piattaforma telematica START**.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Chiarimenti” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

La Stazione Appaltante **garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno fino a 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”: è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto, inoltre, a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata *noreply@start.toscana.it* per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di

posta elettronica.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori straordinari di ripristino della carreggiata stradale finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in tratti saltuari delle seguenti Strade Provinciali: S.P. 159-SCANSANESE e S.P. 160-AMIATINA.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, gli oneri per il trasporto e scarica a smaltimento differenziato dei materiali di risulta, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore pertanto con la stipula del contratto si obbliga anche alla perfetta organizzazione e puntualità degli approvvigionamenti assumendosi tutti gli oneri di trasporto anche in relazione al particolare luogo di intervento.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il progetto definitivo esecutivo dei lavori è stato approvato, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con con Determinazione dirigenziale n. 616 del 23/04/2026, come modificata con determinazione n. 773 del 21/05/2026.

Per la descrizione puntuale dei singoli interventi si rimanda alla documentazione tecnica allegata e presente tra la documentazione allegata sulla piattaforma START.

3.2 Importo dell'appalto

L'importo massimo stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smi in relazione al presente appalto ammonta ad € 525.244,19 (euro cinquecentoventicinquemiladuecentoquarantaquattro/19), Iva esclusa, di cui:

- € 522.902,87 (euro cinquecentoventiduemilanovecentodue/87) per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante in € 10.634,40 (euro diecimilaseicentotrentaquattro/40);

- € 2.341,32 (euro duemilatrecentoquarantuno/32) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le categorie/lavorazioni di cui si compone l'appalto sono:

| OPERE GENERALI | Classifica | Importo | % | Natura |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|
| OG3 - Lavori stradali | III | € 522.902,87 | 100% | Prevalente |

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'all. II.12 del D.lgs 36 del 2023, l'operatore economico in possesso della categoria **OG3**, **classifica II**, è abilitato a partecipare alla presente procedura nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**.

L'appalto è finanziato con contributi dello Stato.

Con riferimento ai costi della manodopera si precisa che essi non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità, per

l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Allo stesso tempo, la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs 36/2023 n. 36 e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (in tal senso, vd nota illustrativa al bando tipo ANAC n. 1/2023 e Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

3.3 Contratti collettivi nazionali di settore applicabili all'appalto

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi, la Stazione appaltante ha individuato il CCNL del settore Edile Industria, codice CNEL F012, codice ATECO è 42.11.00, come il collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nella realizzazione delle lavorazioni presenti nel presente appalto che rientrano nella categoria prevalente OG3.

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A., prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 del Codice.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO, PENALI, PREMIO DI ACCELERAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1 Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è fissata in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel progetto esecutivo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

4.2 Penali e premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e smi, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 1% dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 comma 2 del codice.

Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti. Il suddetto premio di accelerazione non viene riconosciuto in caso, in sede di collaudo o di visita propedeutica alla emissione del certificato di regolare esecuzione, vengano riscontrate delle carenze o mancanze alla perfetta e completa esecuzione delle opere rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali o contrattuali.

4.3 Revisione prezzi

L'appalto è stipulato "a misura". Per le prestazioni "a misura" il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.

I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto.

4.4 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e smi per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità previste dall'art. 120 del Codice.

Nessuna variazione o modifica alle disposizioni del capitolato e del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal direttore dei lavori ed approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi ovvero nel caso in cui il direttore dei lavori lo ritenga opportuno comportano la rimessa in pristino.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni del Codice.

Gli Operatori economici ammessi sono quelli indicati agli articoli 65 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del suddetto decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate può essere escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- 1) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- 2) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- 3) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- 4) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023 e smi, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 e smi, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 – FVOE 2.0 (di seguito "FVOE 2.0").

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53,

comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico, di seguito FVOE 2.0. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo, o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede l'operatore economico

oppure

aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede l'operatore economico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Self cleaning

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, secondo le modalità di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). **L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Ciascun concorrente deve possedere il seguente requisito:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto dell'appalto. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di cui al presente punto relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

L'Operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione di **qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata che documenti il possesso di: **qualificazione SOA, per la categoria prevalente OG3 – classifica III.**

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'all. II.12 del D.lgs 36 del 2023, l'operatore economico in possesso della categoria **OG3, classifica II**, è abilitato a partecipare alla presente procedura nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto.**

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera g) ed h) del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i suddetti soggetti il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 67, comma 4 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5 Requisito di esecuzione

Rilevato che l'appalto di che trattasi riguarda lavori stradali con una incidenza delle lavorazioni consistenti nella fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso caldo superiore al 40% del valore dell'appalto, l'operatore economico ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di esecuzione previsto dall'art. 13 del Regolamento Provinciale per l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici e dei Professionisti per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, già in fase di presentazione dell'offerta dovrà indicare alternativamente:

- di essere proprietario o comproprietario di un impianto di confezionamento di conglomerato bituminoso a caldo posto ad una distanza non superiore a 100 chilometri dal punto più lontano compreso nell'area stradale cui si riferisce il lavoro, misurata in termini di percorso stradale più breve risultante da google maps;
- di essere proprietario o comproprietario o che, comunque, per l'esecuzione dei lavori ha intenzione di utilizzare, tramite noleggio o altre forme che ne garantiranno la piena disponibilità per tutta la durata dei lavori, un impianto mobile per il confezionamento del conglomerato bituminoso;
- presso quale impianto di confezionamento, posto ad una distanza non superiore a 100 chilometri dal punto più lontano compreso nell'area stradale cui si riferisce il lavoro, misurata in termini di percorso stradale più breve risultante da google maps, abbia intenzione di acquistare il conglomerato bituminoso.

ARTICOLO 8 - CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, le Stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di

intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

Secondo quanto previsto dall'Allegato II.3, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smi, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, **l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:**

- **una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile;**
- **una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile per gli impiegati tecnici/amministrativi (e non per gli operai di cantiere);**
- **una quota pari al 10% (dieci per cento) di occupazione femminile per gli operai di cantiere.**

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti e pertanto tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, allegandolo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui alla **“Dichiarazione ai sensi dell'art. 57 del Codice”** ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa.

Dichiarazione di assolvimento degli obblighi inerenti il diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obbligati della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui alla **“Dichiarazione ai sensi dell'art. 57 del Codice”** ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa.

Resta comunque fermo l'obbligo, già previsto in via generale dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per tutte le imprese che partecipano ad appalti pubblici di dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta, rendendo la relativa dichiarazione nel modello "**Dichiarazioni integrative**", di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

ARTICOLO 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del medesimo Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito di cui all'articolo 7.1 del presente disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- i. la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- ii. la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario a richiesta della Stazione appaltante, nei termini da questa indicati, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

ARTICOLO 11 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e smi, per la presente procedura, non ravvisando particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, non è prevista la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 e smi.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al **5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale**, secondo quanto previsto dall'art. art. 53, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 e smi, sotto forma di cauzione o fideiussione, da costituire con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

L'appaltatore dovrà infine presentare una **polizza assicurativa, da costituire ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e smi e con le forme previste dal comma 11 del citato decreto**, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del lavoro. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non previsto nella presente richiesta di offerta e nei documenti di gara si rinvia alla normativa di riferimento.

ARTICOLO 13 - FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale comprovabili avviene, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e smi, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP gestita dall'ANAC, mediante il sistema FVOE 2.0, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione della documentazione e/o dei dati a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale del Codice è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo DPR n. 445/2000.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'ANAC delibera del consiglio n. 610/2023 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il contributo dovuto è di € 77,00.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione unica appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta (si veda in tal senso la delibera ANAC n. 30/2024).

N.B.: L'operatore economico che non adempia alla richiesta della stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre:

le ore 09:00 del giorno 13/07/2026

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

15.1 Regole per la presentazione delle offerte

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica:

- la forma di partecipazione;
- gli operatori economici riuniti o consorziati;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 e smi, possono essere sanate le carenze, le omissioni, le inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.**

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- la dichiarazione relativa al CCNL applicato, costituendo un elemento essenziale dell'offerta, qualora sia

stata omessa è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo e della documentazione a comprova del pagamento del contributo ANAC può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. **In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la **stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.**

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato, di norma, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 17 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione, secondo le indicazioni di seguito riportate nel presente articolo;
2. DGUE, secondo le indicazioni di seguito riportate nel presente articolo;
3. Dichiarazioni integrative;
4. Dichiarazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.;
5. Dichiarazione relativa all'art. 57 del Codice;
6. Eventuale copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale;
7. Dichiarazione CCNL applicato;
8. Eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato;
9. Ricevuta del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
10. Documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione mediante modello F24 ELIDE;
11. Attestazione SOA per la categoria richiesta;

12. Dichiarazione disponibilità impianto di bitumatura;
13. Documentazione da produrre in casi di avvalimento;
14. Documentazione da produrre in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice e imprese cooptate;
15. Dichiarazione di impegno alla costituzione di RTI;
16. Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.

17.1 Domanda di partecipazione alla gara

La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel *form online*.

Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
- i dati identificativi del socio unico;

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione generata in automatico da START dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. **In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa.**

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form on line*;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente.

In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

17.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il concorrente inserisce:

- a) nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni sul ricorso al subappalto;
- b) nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
- c) nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- d) nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio

le prove documentali pertinenti.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo.

Anche in caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti). In caso di operatori riuniti la mandataria dovrà generare oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore riunito e poi inserirlo a sistema.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecuttrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti.

17.3 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **modello “Dichiarazioni integrative”**. La dichiarazione deve essere presentata, oltre che dal concorrente che partecipa in forma singola, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecuttrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti.

Le eventuali consorziate esecutrici o che prestano i requisiti, o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilata e sottoscritta anche la **“Dichiarazioni delle consorziate”**.

17.4 Dichiarazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.

La dichiarazione deve essere presentata, oltre che dal concorrente che partecipa in forma singola, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti.

17.5 Dichiarazione relativa all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e smi

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, la **“Dichiarazione relativa all'art. 57 del Codice”**. La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, dalle consorziate esecutrici, o che prestano i requisiti.

Gli operatori economici partecipanti in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari o GEIE costituendo devono compilare il modello avente ad oggetto l'impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti da compilarsi a cura di tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE.

17.6 Dichiarazione CCNL applicato ai dipendenti impiegati nelle lavorazioni rientranti nell'appalto

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, dovranno indicare il CCNL applicato mediante apposita dichiarazione predisposta dalla stazione appaltante. Tale dichiarazione deve essere **prodotta a pena di esclusione dalla gara, trattandosi di dichiarazione costituente elemento essenziale dell'offerta la cui omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.**

La dichiarazione contenuta nel suddetto modello, **a pena di esclusione**, deve essere resa da:

- tutti i soggetti concorrenti (imprenditore individuale o società);
- da ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito, ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) costituito o costituendo;
- dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dalla consorziata esecutrice;
- dalle imprese ausiliarie;
- in caso di cooptazione, ai sensi dell'art. 68 co. 12 del D.Lgs. 36/2023, da ogni impresa cooptata indicata dal concorrente.

Si rammenta che **nel caso in cui si dichiara di applicare un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara**, questi dovranno altresì compilare la **“Dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato”**, nel quale dichiareranno l'equivalenza delle tutele nei confronti dei dipendenti, inserendolo nell'ambito della documentazione amministrativa.

17.7 Eventuale dichiarazione relativa all'equivalenza del CCNL applicato dal concorrente

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Per consentire alle stazioni appaltanti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli

operatori economici trasmettono la **“Dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato”** di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta.

17.8 Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo di gara in favore di ANAC

Gli operatori economici dovranno allegare la documentazione a comprova del pagamento del contributo A.N.A.C. di cui all’articolo 16 del presente disciplinare.

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell’offerta (si veda in tal senso la delibera ANAC n. 30/2024).

N.B.: l’operatore economico che non adempia alla richiesta della stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

17.9 Documento attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell’apposito spazio creato dalla S.A.

N.B.: in caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l’obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell’operatore riunito.

Il pagamento dell’imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con “elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573;

- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L’operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l’annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l’originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

- servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio;

- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT63E0100004306TU0000017396 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

17.10 Attestazione SOA per la categoria richiesta

17.13 Documentazione da presentare in casi specifici

In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE;
- il contratto di avvalimento in originale o copia autentica. Ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

➤ la **“Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e smi”**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse ausiliate. Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento;

In caso di partecipazione di un operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14:

- lo stesso dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
- allega la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

In caso di partecipazione di un operatore economico che si trovi tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 372 comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14:

- lo stesso allega il contratto di avvalimento, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex articolo 372 comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- allega la Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.36/2023 e smi, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati negli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e smi. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio apposito.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare altresì:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero delle percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (“Dichiarazioni integrative”).**

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti devono presentare altresì:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero delle percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati ("**Dichiarazioni integrative**").

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti devono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ("**Impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**");
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate ("**Impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**");
- le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ("**Dichiarazioni integrative**").

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono altresì presentare:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ("**Dichiarazioni integrative**").

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica devono altresì presentare:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- **dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ("**Dichiarazioni integrative**")**;

Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo devono altresì presentare:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c) dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d) ("**Dichiarazioni integrative**");
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti);
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (impegno per i raggruppamenti temporanei o consorzi

- ordinari o GEIE non ancora costituiti);
- c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (“Dichiarazioni integrative”).

17.14 Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva

ARTICOLO 18 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma START. L'offerta economica, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo, è formulata mediante un unico ribasso percentuale. Il prezzo offerto dovrà essere inferiore rispetto a quello posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad € **522.902,87** al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 3 cifre decimali.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre, cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;
- 2) i propri costi della manodopera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, che in relazione al presente appalto sono ricompresi nell'importo offerto. Tenuto conto della lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Nuovo Codice data da ANAC con Delibera n. 528 del 15/11/2023, infatti, si deve ritenere che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e smi, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i suddetti costi che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale;
- 3) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Dato che, secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, il concorrente deve specificare in fase di offerta, l'importo dei propri costi della manodopera, l'operatore economico dovrà obbligatoriamente compilare, oltre al form online dell'offerta economica, l'allegato modello **“Dettaglio costi della manodopera”**. In particolare:

- **qualora l'importo dei costi della manodopera calcolato dall'operatore economico sia uguale o superiore a quello individuato dalla stazione appaltante, questo dovrà compilare solamente la prima parte del suddetto allegato**, indicando l'importo totale dei costi della manodopera, così come calcolato dalla stazione appaltante; e compilando debitamente la tabella avente ad oggetto “stima che ha determinato l'importo dei propri costi della manodopera”;
- **qualora invece il costo totale della manodopera calcolato dall'operatore economico risulti inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante**, questo dovrà dimostrare, ai sensi dell'art. 41, comma 14, che tale minore importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale, compilando la **seconda parte dell'allegato “Dettaglio costi della manodopera”** ed indicando le **motivazioni che giustificano tale minore importo**. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Si precisa che gli importi inseriti nel suddetto modello devono corrispondere agli importi inseriti nella Piattaforma di gara, all'interno dell'offerta economica. **Qualora gli importi dovessero differire, si terrà conto dell'importo inserito nella Piattaforma START all'interno dell'offerta economica.**

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base

di gara. La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

L'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 17, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Trattandosi di contratto a misura, in fase di esecuzione contrattuale, il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato all'elenco prezzi posto a base di gara.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Nel caso di offerte vincenti uguali l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

ARTICOLO 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e smi, procedendo all'esclusione automatica, di cui all'art. 54, comma 1, del D. Lgs.36/2023 e smi, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per il cui calcolo sarà applicato il metodo "A" di cui all'allegato II.2 del citato D. Lgs.36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

ARTICOLO 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi, le Stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite a seguito della richiesta di cui al comma 2, del citato articolo 110, non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, lettera a), oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

ARTICOLO 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione appaltante procede, in relazione agli operatori economici che hanno presentato offerta, come da indicazione del RUP, avvalendosi dell'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e smi, all'**esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa** relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dei soli due concorrenti che hanno presentato le **migliori offerte non anomale**.

Il seggio di gara, che si terrà nel giorno e alle ore indicati all'interno di apposito comunicato pubblicato sulla piattaforma START, procederà, sulla piattaforma medesima, tramite collegamento telematico:

- 1) all'apertura delle offerte economiche verificandone la regolarità formale;
- 2) all'esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;

Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ad invitare gli operatori economici ad una gara al ribasso con riserva di effettuare il sorteggio ove permanga l'*ex aequo*.

All'esito della fase di apertura della busta contenente le offerte economiche, il seggio di gara procederà, in relazione al soggetto che ha formulato la prima offerta non anomala a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Le sedute di gara non saranno pubbliche, in quanto *“la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su Piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica”* (Consiglio di Stato n. 1700/2021).

Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi nell'arco della giornata individuata per l'apertura delle offerte, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo comunicazione scritta tramite la piattaforma START.

In seguito, il seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base di gara e a redigere apposito verbale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ritirare in autotutela la procedura di gara, anche qualora questa sia giunta alla fase di aggiudicazione, fino a che il contratto non sia stato stipulato, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di mutamento della situazione di fatto.

ARTICOLO 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'operatore economico ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede scorrendo la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche come sopra indicato. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

Il contratto può essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023

e smi e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura stabilita dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e smi e con le modalità previste dall'articolo 117 del suddetto decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Come previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti adottato dalla Provincia di Grosseto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/2025, il contratto per i lavori in oggetto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e rogato dal Segretario provinciale.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 24 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Come stabilito dall'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore dell'appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00.

ARTICOLO 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento della Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile all'interno del PIAO, approvato con Decreto presidenziale n. 11/2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Grosseto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" al link: <https://www.provincia.grosseto.it/amministrazione-trasparente/>

ARTICOLO 26 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ARTICOLO 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze alla Via Ricasoli n. 40, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 213 del Codice.

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Provincia di Grosseto tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed all'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente manifesta il

proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Provincia di Grosseto o dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 679/2016, è il Dott. Santo Fabiano (dpo@santofabiano.it oppure dpo@provincia.grosseto.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 29 - ALTRE INFORMAZIONI

La Provincia di Grosseto si riserva la facoltà, di prorogare la data di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del Codice penale in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis Codice penale.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i., in tema di incompatibilità, *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico*

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Su richiesta del RUP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLE FINALI

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Grosseto, 09/06/2026

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Petri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.